Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 28 DELLA LEGGE 244/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letti i commi 27 e 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che testualmente recitano:

"27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti."

ACCERTATO che il Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie:

Società partecipata	***Quote possedute***	***Valore nominale delle quote***
A.T.A.P. SpA	n.10113 0,062% capitale sociale	Azioni senza valore nominale
Cordar Valsesia SpA	n. 1	50,00 euro
C.O.VE.VA.R.	0,42% capitale sociale	1019,72 euro

DATO ATTO che per quanto riguarda la partecipazione all'A.T.A.P. SpA si tratta di società che gestisce il trasporto pubblico su strada delle Province di Vercelli e Biella e che garantisce il servizio anche per gli utenti del Comune

DATO ATTO che per quanto riguarda la partecipazione al Cordar Valsesia SpA si tratta di società che attualmente gestisce per conto dell'ATO 2 il servizio idrico integrato nel Comune;

DATO ATTO che per quanto riguarda la partecipazione al Consorzio obbligatorio CO.VE.VAR. e' l'ente che attualmente gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale;

RIBADITO, quindi, che sussistano i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge 244/2007 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopracitate società partecipate svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) il mantenimento della partecipazioni societarie attualmente possedute dal Comune in seno all'A.T.A.P. SpA, al Cordar Valsesia SpA, ed al C.O.VE.VA.R.;

2. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che, pertanto, non è necessario procedere a cessioni di quote e/o di azioni.

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole per quanto di competenza.
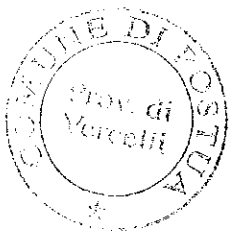
F.to Garavaglia Dr.Tiziano